

## REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Deliberazione della Giunta Municipale Provvisoria n. 4047 dell'8 novembre 1946 e successive modificazioni e integrazioni

### TITOLO I ATTIVITÀ VIETATE

#### Capo I. - Suolo e spazio pubblico

Art. 1. - *Occupazioni in genere.* – E' vietato occupare anche temporaneamente e con qualsiasi oggetto, il suolo pubblico o soggetto a pubblico transito nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza una speciale licenza dell'autorità municipale. Non rientrano nel divieto le occupazioni.

a) delle vetture pubbliche e private alle soste stabilite;

b) dei carri e carretti nelle strade e piazze per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico;

c) delle scale e sgabelli fuori dai negozi per la pulizia delle vetrine fino alle ore 9,30.<sup>(1)</sup>

Art. 2. - *Gettito di rifiuti.* - [E' vietato deporre, abbandonare o lasciar cadere sul suolo pubblico e su aree e spazi privati visibili al pubblico immondizie, rifiuti e qualsiasi altra materia solida o liquida.]<sup>(2)</sup>

Art. 3. - *Scarichi pubblici.* - [Lo scarico dei detriti, pietre e simili non potrà farsi che nelle località a ciò espressamente destinate dall'autorità comunale e con le cautele da questa stabilite.

Dell'inosservanza di tale disposizione sono responsabili il trasportatore e colui per conto del quale lo scarico è effettuato. ]<sup>(3)</sup>

Art. 4. - *Distribuzione di manifesti.* - Sono vietati nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto e la distribuzione di manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti senza la preventiva autorizzazione dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 113, in relazione agli articoli 220 e 221 e successive modificazioni del T. U. 18 giugno 1931, n. 773.

<sup>(1)</sup> Vedasi Regolamento COSAP (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 30/05/2005, modificata dalle D.C.C. 75 e 83 del 2010).

<sup>(2)</sup> Vedasi la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 03/03/2003, che ha abrogato il presente articolo. In sua vece troveranno applicazione, nei casi congrui, gli artt. 192 e 255 D.L.gs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e l'art. 15 comma 1 del Codice della Strada.

<sup>(3)</sup> Vedasi quanto già indicato nella nota <sup>(2)</sup>.

Dell'inosservanza di questo divieto rispondono tanto la persona che effettua la distribuzione o il getto, quanto quella nel cui interesse viene fatta.<sup>(4)</sup>

Art. 5. - *Battitura di tappeti e di altri oggetti.* - E' vietato scuotere, battere o spazzolare tappeti, panni e simili prima del sorgere del sole e dopo le ore 8. Nel detto periodo la battitura o la spazzolatura è consentita soltanto:

a) nei terrazzi delle abitazioni, entro il recinto del parapetto; nei cortili interni dei caseggiati, od anche nei giardini, distacchi e cortili aperti;

b) dalle finestre che prospettano sulla strada pubblica e fra più strade, su quelle di minore importanza quando le abitazioni non offrano le possibilità previste nella lettera precedente. In questo caso tuttavia resta vietata la battitura dei tappeti di dimensioni superiori a mq. 4, che dovrà farsi in altri luoghi non aperti al pubblico con le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento di Igiene.<sup>(5)</sup>

Art. 6. - *Giochi sul suolo pubblico.* - E' vietato qualunque gioco sul suolo pubblico.

L'Amministrazione comunale determinerà le località dove i vari giochi potranno essere consentiti.<sup>(6)</sup> Modificato dalla Delibera C.C. n. 28 del 07.02.2005. ALLEGATA

Art. 7. - *Transito sul suolo pubblico.* - E' vietato transitare con veicoli di qualsiasi genere, sia a trazione meccanica che animale o a mano, sui marciapiedi e su qualsiasi altro spazio escluso anche temporaneamente dal traffico dei veicoli.<sup>(7)</sup>

Art. 8. - *Esposizione e vendita.* - E' vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiori od altre parti di animali, e, in genere, oggetti atti ad offendere il pubblico decoro o ad insudiciare i passanti ed il suolo pubblico.

E' vietato inoltre vendere merci e derrate alla vista del pubblico sulla soglia di esercizi o magazzini, ancorché non si verifichi occupazione di suolo stradale.<sup>(8)</sup>

Art. 9. - *Esercizio di mestieri e lavori sul suolo pubblico.* - E' vietato esercitare mestieri o eseguire lavori sul suolo pubblico.

In particolare è vietato di tosare, ferrare, strigliare animali, di spaccare legna, di vagliare o rimondare cereali o di lavare e pulire veicoli, finimenti e svolgere qualsiasi attività atta a turbare comunque il normale traffico cittadino.<sup>(9)</sup>

<sup>(4)</sup> Vedasi il Regolamento per le Pubbliche Affissioni e la Pubblicità (Delibera di Consiglio Comunale n. 289 del 19 dicembre 1994 e D.C.C. n. 100 del 12.04.2006 modificata e integrata dalla D.C.C. n. 37 del 2009)..

<sup>(5)</sup> Articolo la cui sanzione era già stata rideterminata con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 03/03/2003.

<sup>(6)</sup> Vedasi anche l'art. 190, comma 9, del Codice della Strada, qualora i giochi si svolgano sulla sede stradale.

<sup>(7)</sup> Vedasi art. 143, comma 1, del Codice della Strada.

<sup>(8)</sup> Articolo la cui sanzione era già stata rideterminata con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 3 marzo 2003.

<sup>(9)</sup> La sanzione era già stata rideterminata con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 03/03/2003

Art. 10. - *Circolazione, allevamento e vendita di animali.* - E' vietato far circolare<sup>(10)</sup> nell'interno dell'abitato, senza speciale permesso dell'Autorità comunale, animali di qualsiasi specie non attaccati ai veicoli<sup>(10)</sup> e di lasciar vagare galline, oche, anitre ed altri animali da cortile.

E' vietato inoltre nell'interno dell'abitato l'allevamento e la tenuta di detti animali ancorché chiusi o recintati in appositi pollai o gabbie o conigliere.

E' vietato del pari esporre in vendita animali di qualsiasi specie fuori dei luoghi a ciò espressamente destinati dal Comune.<sup>(11)</sup>

Art. 11. - *Panni stesi all'aperto.* - E' vietato di esporre o stendere all'aperto, entro l'abitato, biancheria, tappeti, tessuti e qualunque altro oggetto e di sciorinare biancheria od altri oggetti simili anche in aree, recinti o spazi privati che siano visibili dalle vie e piazze pubbliche.<sup>(12)</sup>

Art. 12. - *Fontane pubbliche.* - E' vietato bagnarsi nelle pubbliche fontane. E' vietato altresì attingervi acqua con qualsiasi mezzo ingombrante come botti, tini, barili e simili, fatta eccezione per le fontane del suburbio.<sup>(13)</sup>

## Capo II. - **Ordine e quiete pubblica**

Art. 13. - *Feste, cortei, trattenimenti.* - E' vietato allestire all'aperto in luoghi pubblici o in vista di luoghi pubblici feste, cortei, riunioni, trattenimenti, giochi e spettacoli senza la preventiva licenza dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza in relazione alle esigenze della circolazione, della quiete, del decoro o della morale.<sup>(14)</sup>

<sup>(10)</sup> Vedasi artt. 1, 6, 7 e 184 del Codice della Strada.

<sup>(11)</sup> Vedasi anche quanto disposto dall'art. 145 del Regolamento del Servizio Veterinario (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1017 del 25/03/1980). Articolo la cui sanzione era già stata rideterminata con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 03/03/ 2003.

<sup>(12)</sup> Articolo la cui sanzione era già stata rideterminata con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 03/03/ 2003.

<sup>(13)</sup> In tema di tutela di fontane pubbliche aventi caratteristiche monumentali e storico-artistiche, vedasi Ordinanza Sindacale n.412 del 20/08/1997. Articolo la cui sanzione era già stata rideterminata con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 03/03/2003.

<sup>(14)</sup> In materia vedasi l'art. 68 del T.U.L.P.S. e successive modificazioni.

Art. 14. - *Grida e schiamazzi.* - E' vietato emettere grida, schiamazzi e canti sia di giorno che di notte nelle piazze e vie pubbliche, nei mercati e in altri luoghi pubblici, anche per la vendita di merci o di giornali, di cui potranno annunciarsi i soli titoli, a voce moderata.<sup>(15)</sup>

Art. 15. - *Abuso di mezzi acustici.* - E' vietato nei luoghi pubblici di usare senza giustificato motivo dei mezzi acustici di segnalazione degli autoveicoli<sup>(16)</sup>. E' parimenti vietato nei luoghi pubblici l'uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale come radio, grammofoni, organetti, piani armonici e simili nonché di altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione dei suoni o delle voci, anche a scopo pubblicitario.

Il divieto si estende anche alle abitazioni ed ai luoghi privati, quando ne derivi molestia alla quiete dei vicini. Dalle ore 23 alle ore 8 i suoni non dovranno essere percepibili dalle abitazioni vicine.<sup>(17)</sup>

Art. 16 - *Attività rumorose o moleste.*- E' vietato esercitare arti, mestieri, professioni o attività industriali o di altro genere rumorose, o comunque moleste.

Sono ritenute rumorose o moleste quelle attività dall'esercizio delle quali, per l'azionamento di macchine o per l'uso di strumenti manuali o per l'emissione di vapori, di odori nauseanti, o di vibrazioni deriva, continuamente o periodicamente, a coloro che abitano locali soprastanti, sottostanti o comunque in prossimità di quelli nei quali l'attività viene esercitata, una turbativa eccedente i limiti della normale tollerabilità.

Per la determinazione dei limiti di normale tollerabilità ai fini della turbativa acustica, il rumore globale (rumore di fondo più rumore della sorgente) misurato all'interno dei locali di abitazione, con esclusione dei servizi, può essere:

A) Inferiore al "tetto minimo", cioè ad un limite di rumorosità tollerabile;

B) Superiore al "tetto massimo", e pertanto intollerabile, in quanto il "tetto massimo" costituisce il limite massimo di accettabilità per quello che concerne il disturbo del sonno, del riposo o delle attività dei soggetti interessati;

C) Compreso fra i limiti di "tetto minimo" e "tetto massimo", la cui accettabilità o meno è valutata con il criterio "dell'incremento tollerabile del rumore di fondo" e cioè del rumore ambientale con sorgente disturbante inattiva.

<sup>(15)</sup> Vedasi anche l'art. 659 del Codice Penale.

<sup>(16)</sup> Vedasi art. 156 del Codice della Strada.

<sup>(17)</sup> Vedasi anche l'art. 659 del Codice Penale, nonché l'art. 155 comma 4 del Codice della Strada e l'Ordinanza Sindacale n. 151 del 21/01/1988.

I valori di "tetto minimo", di "tetto massimo" e di "incremento tollerabile del rumore di fondo" sono indicati dalla seguente tabella:

<b>Periodo della giornata</b>	<b>Tetto minimo dB (A)</b>	<b>Incremento tollerabile del rumore di fondo dB(A)</b>	<b>Tetto massimo dB (A)</b>
<b>7 - 22 (giorno)</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>65</b>
<b>22-7 (notte)</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>45</b>

In casi particolari possono, a giudizio della Commissione, essere inserite durante il periodo diurno, periodi riservati al riposo (non superiori alle cinque ore complessive) con valori di tetto minimo di 35 dB(A), di tetto massimo di 55 dB(A) e di incremento tollerabile del rumore di fondo di +3dB(A).

Fermi restando i limiti di tetto minimo e massimo come sopra indicati possono essere consentiti, su parere della apposita Commissione, per i rumori a tempo parziale e solo nelle ore diurne, ulteriori incrementi del livello di rumorosità globale, in relazione alla durata di erogazione dei rumori stessi.<sup>(18)</sup>

*Art. 17 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto o da apparecchiature poste in civili abitazioni.* - Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale, ricreativo o di altro genere eseguite all'aperto, devono essere provvisti di ogni dispositivo consentito dalla tecnica corrente, in modo che non determinino immissioni che superino la normale e tollerabilità indicata nel precedente art. 16.

Le apparecchiature poste in civili abitazioni non dovranno determinare immissione di rumore che superi la normale tollerabilità indicata nel precedente art. 16.<sup>(19)</sup>

*Art. 18. -Ammali molesti.* - E' vietato tenere nelle abitazioni private, negli stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e nelle aree destinate a giardini, cani od altri animali che comunque disturbino, specie di notte, la quiete dei vicini.<sup>(20)</sup>

<sup>(18)</sup> Vedasi Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995. Il testo così come sopra riportato è stato adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4288 del 17/11/1980. In merito vedasi anche l'art. 659 del Codice Penale (cfr. nota 15).

<sup>(19)</sup> Vedasi quanto già indicato nella nota <sup>(18)</sup>.

<sup>(20)</sup> Vedasi anche la Legge Regionale n. 34 del 21/10/1997 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), nonché l'art. 659 del Codice Penale (cfr. la nota 15).

### Capo III - Tutela dei monumenti, dei pubblici e privati edifici, dei parchi e giardini pubblici

Art. 19. - *Tutela di monumenti, edifici e beni pubblici e privati.* -E' vietato deturpare, danneggiare, imbrattare comunque, anche con manifesti affissi in periodo di propaganda elettorale, i monumenti, i luoghi di culto, gli edifici pubblici e privati, le mura, i reperti archeologici e relativi parapetti, recinti, fontane, sedili, fanali, cancellate, inferriate e qualunque manufatto ad essi pertinente, i mezzi di pubblico trasporto, l'arredo cittadino, vetrine e serrande di esercizi commerciali. <sup>(21)</sup> Modificato dalla Delibera di G.C. n.12 del 27.01.2010 Allegata

Art. 20. -*Zone archeologiche.* – E' vietato introdursi, passeggiare o intrattenersi nelle zone archeologiche e negli avanzi degli antichi monumenti ed edifici nel periodo decorrente dalla mezz'ora successiva al calar del sole alla mezz'ora anteriore alla levata di esso. E' vietato del pari a chiunque visiti dette zone o monumenti accedervi in punti e luoghi diversi da quelli resi praticabili.

Art. 21 -*Tutela dei parchi e giardini pubblici.* - Nei viali, nei parchi e nei giardini pubblici è vietato:

a) affiggere oggetti, piantare chiodi, scagliare contro pietre, bastoni o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, le foglie e i fiori, strappare e tagliare l'erba, stendere qualunque oggetto sulle piante e sulle aiuole;

b) arrampicarsi sugli alberi e sui fanali, scuoterli, appendere o affiggere oggetti, piantarvi chiodi, scagliare contro pietre, bastoni o simili, recidere o guastare in qualsiasi modo la corteccia degli alberi;

c) lordare o danneggiare i sedili, le barriere, i termini, le strisce, le colonne termometriche o barometriche e qualunque altra installazione;<sup>(22)</sup>

d) cagionare impedimenti o far deviare il corso dell'acqua dei fossati, gettarvi qualunque materia o lordura e farvi bagnare animali;

e) transitare nelle zone riservate ai pedoni con ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli in genere.<sup>(23)</sup>

<sup>(21)</sup> Testo così modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20 novembre 1998. Vedasi anche il D.L.gs. n.42/2004 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali).

<sup>(22)</sup> Vedasi anche l'art. 635 C.P. ove il fatto integri gli estremi del reato di danneggiamento.

<sup>(23)</sup> Testo così modificato da Deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 17/07/1997. Vedasi anche il Codice della Strada.

f) lasciar vagare cani, cavalli ed altri animali i quali debbono essere condotti a guinzaglio o tenuti per la briglia;<sup>(24)</sup>

g) far entrare cani e altri animali, anche se tenuti a guinzaglio, negli spazi attrezzati a parchi giuochi.<sup>(25)(26)</sup>

#### Capo IV. - Decenza e morale

Art. 22. - *Bagni pubblici.* - E' vietato svestirsi e bagnarsi in vista del pubblico e circolare in costume da bagno fuori degli stabilimenti e delle zone a ciò destinate.

Art. 23. - *Atti contrari alla decenza e alla morale.* - E' vietato profferire in pubblico o in luoghi aperti al pubblico bestemmie o frasi offensive per il rispetto e la pietà altrui, abbandonarsi al turpiloquio, ad atti comunque offensivi della decenza e della morale.

E' vietato inoltre allontanarsi dai camerini, dalle latrine e dagli orinatoi senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine. sanzione modificata dalla delibera di G.C. n. 277 del 11.09.2008  
Allegata

#### Capo V. - Tutela della incolumità pubblica

Art. 24. - *Divieto di esercitare industrie pericolose.* - E' vietato attivare, senza le necessarie autorizzazioni e cautele, industrie comunque pericolose o soggette a speciali adempimenti. E' vietato del pari eseguire depositi, trasporti e lavorazioni di sostanze esplosive, di materie infiammabili, di combustibili solidi, liquidi ed aereiformi senza gli adempimenti e le modalità previsti nelle speciali norme di cui all'allegato al presente regolamento.<sup>(27)</sup>

Art. 24 bis. - Per gli impianti e le attività soggetti ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 ed integrazioni successive, si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il certificato di Prevenzione Incendi.<sup>(28)</sup>

<sup>(24)</sup> Vedasi anche gli artt. 29 e 30 del Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali (Delibera di Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005).

<sup>(25)</sup> Il testo di cui alla lettera g) è stato inserito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6267 del 17/11/1983. Vedasi anche gli artt. 30 e 34 del Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali (Delibera di Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005).

<sup>(26)</sup> Articolo la cui sanzione era già stata rideterminata con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 03/03/ 2003.

<sup>(27)</sup> Vedasi la Delibera di Consiglio Comunale n. 2995/77 (Disciplina per il rilascio del nulla-osta comunale nei confronti delle imprese artigiane) e gli artt. 63 e 64 TULPS.

<sup>(28)</sup> Articolo non applicabile in quanto il D.P.R. 151/2011 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi) ha abrogato la legge 966/1965.

Art. 25. - *Accensione fuochi.* - E' vietato accendere fuochi di qualsiasi genere, anche in luoghi privati, se non siano forniti di apposita canna fumaria.<sup>(29)</sup>

L'accensione all'aperto di fuochi semplici o di artificio e pirotecnici potrà essere consentita di volta in volta dall'Amministrazione comunale in speciali circostanze.<sup>(30)</sup>

Art. 26. - *Lancio di pietre e di altri oggetti.* - E' vietato lanciare pietre e od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.<sup>(31)</sup>

E' del pari vietato lasciar cadere oggetti atti ad offendere sul suolo o spazio pubblico o aperto al pubblico nonché in altri luoghi di transito pubblico o privato.<sup>(32)</sup>

Art. 27. - *Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi.* - E' vietato tenere sui davanzali delle finestre, sui parapetti dei balconi, sui cornicioni e su altre sporgenze prospicienti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito, vasi di fiori ed altri oggetti mobili non convenientemente assicurati.<sup>(33)</sup>

Art. 28. - *Animali pericolosi.* - E' vietato far circolare nell'abitato animali di prima doma e animali non domestici ancorché impiegati in giuochi, rappresentazioni, esposizioni e simili.

#### Capo VI. - **Uso dei mezzi collettivi di trasporto**

Art. 29. - *Nettezza dei mezzi pubblici di trasporto.* - [E' vietato insudiciare in qualsiasi modo le vetture autofilotramviarie, le vetture pubbliche da piazza e qualunque altro veicolo adibito al trasporto collettivo di persone. ]<sup>(34)</sup>

<sup>(29)</sup> Vedasi anche l'art. 674 C.P. ove il fatto integri gli estremi di reato. Nel periodo in cui vige l'annuale Ordinanza Sindacale in materia di prevenzione incendi, vedasi la stessa in riferimento alla Legge n. 353 del 21/11/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

<sup>(30)</sup> Vedasi la norma specifica da individuarsi nell'art. 57 T.U.L.P.S.

<sup>(31)</sup> Vedasi anche l'art. 674 C.P. ove il fatto integri gli estremi di reato.

<sup>(32)</sup> Vedasi anche l'art. 674 C.P. ove il fatto integri gli estremi di reato. Limitatamente ai rifiuti non pericolosi e non ingombranti vedasi il D.lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).

<sup>(33)</sup> Ove il fatto abbia cagionato insudiciamento o molestia alle persone vedasi l'art. 675 C. P. depenalizzato dal D.Lgs. n. 507 del 30/12/1999.

<sup>(34)</sup> Vedasi la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 03/03/2003, che ha abrogato il presente articolo.



Art. 30 - *Uso delle vetture autofilotramviarie.* - [Chiunque viaggia sui mezzi pubblici di trasporto urbani è tenuto a mostrare il documento di viaggio al personale di servizio.

Nelle vetture autofilotramviarie è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti ed altri possibili appoggi.

Nelle vetture autofilotramviarie è vietato:

salire quando esse siano dichiarate complete e salire o scendere quando sono in moto; salire o scendere da parte diversa da quella destinata; conversare col personale addetto alla vettura; trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne e ingombrare gli ingressi e i passaggi; fumare nell'interno e sulle piattaforme delle vetture motrici;

portarvi armi cariche od oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, fatta eccezione per le vetture a ciò destinate; salirvi in stato di ubriachezza o sudici o vestiti in modo indecente o con segni manifesti di malattie che possono destare disgusto o ribrezzo o affetti da malattie contagiose;

cantare, suonare, schiamazzare o disturbare in altro modo; portarvi cani; portare fardelli contenenti stracci o altri oggetti sudici; distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità; esercitarvi qualsiasi commercio, vendere oggetti anche a scopo di beneficenza senza autorizzazione.]<sup>(35)</sup>

## TITOLO II

### ATTIVITÀ SUBORDINATE A CONDIZIONI

#### Capo I - **Concessioni, autorizzazioni (licenze e permessi)**

Art. 31. -*Occupazione fissa di aree e spazi pubblici.* - [L'impianto fisso di qualsiasi manufatto su aree o spazi pubblici o soggetti a servitù di uso pubblico (chioschi, banchi, tavoli, cavalletti, tabelle e simili) può essere consentito, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione comunale, mediante *atto unilaterale di concessione*, col quale sono fissati i limiti e le condizioni tutte della occupazione, quali la durata di essa, il canone o la tassa dovuta, l'uso dell'area da occupare e simili; tale atto sarà seguito da un verbale di sottomissione del concessionario, che assumerà tutti gli obblighi inerenti.

<sup>(35)</sup> Vedasi l'articolo 15 della legge regionale n. 1 del 12/01/1991 (Disposizioni di prima attuazione per la regolamentazione delle materie di cui all'art.3 della legge 10/0401981 n. 151, ed indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui servizi di pubblico trasporto di persone di interesse locale). Articolo la cui sanzione era già stata rideterminata con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 03/03/2003.

La concessione dell'area o dello spazio da occupare non comporta per il concessionario la dispensa dall'obbligo di munirsi delle licenze necessarie per l'esercizio della speciale attività che egli intende svolgervi.]<sup>(36)</sup>

Art. 32. - *Occupazione precaria di aree e spazi pubblici.* - Le occupazioni di aree o spazi pubblici aventi carattere di precarietà e di instabilità, debbono essere previamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, la quale può in qualsiasi momento, a suo giudizio discrezionale, revocarle o modificarle senza che da parte dell'interessato possa opporsi alcuna ragione, diritto o pretesa, salvo l'eventuale rimborso della tassa riferibile al periodo della mancata utilizzazione.<sup>(37)(38)</sup>

## Capo II. - Esercizio di arti, professioni e industrie

Art. 33. - *Esercizi fissi.* - Nessun esercizio per la produzione, la trasformazione, il deposito o la vendita di qualsiasi merce o sostanza o di qualsiasi manufatto potrà essere attivato o trasferito senza preventiva autorizzazione del Comune, quando non sia di competenza di altra autorità. Qualora detti esercizi dovessero essere impiantati o trasferiti in fabbricati destinati a civile abitazione ed azionati da macchine a motore o dalla mano dell'uomo producenti rumori, esalazioni od altre conseguenze moleste, l'autorizzazione del Comune potrà essere preceduta da speciali accertamenti e subordinata a speciali condizioni, salvo ogni successivo provvedimento.<sup>(39)</sup>

Art. 34. - *Esercizi ambulanti.* - Nessuno può esercitare un commercio, una industria, una professione o mestiere ambulante, sul suolo o spazio pubblico -né fare raccolta di oggetti usati o di rifiuti di qualsiasi specie -senza preventiva autorizzazione del Comune, salvi gli eventuali atti di competenza di altra autorità.<sup>(40)</sup>

<sup>(36)</sup> Vedasi Regolamento COSAP (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 30/05/2005, modificata dalle D.C.C. 75 e 83 del 2010).

<sup>(37)</sup> Con deliberazione n. 5294 del 9 luglio 1982, è stata formulata la seguente declaratoria in ordine all'art. 32: "Possono essere, altresì, autorizzate, in conformità all'art.200 lettera f) del T.U.F.L. 14 settembre 1931 n.1175 le occupazioni di spazi ed aree pubbliche aventi carattere di occasionalità quali le manifestazioni culturali, artistiche, religiose, politiche, sindacali, folcloristiche, turistiche, sportive organizzate senza fine di lucro; da Enti Pubblici, partiti, sindacati, cooperative, associazioni varie per una durata massima di 60 giorni."

<sup>(38)</sup> Vedasi Regolamento COSAP (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 30/05/2005, modificata dalle D.C.C. 75 e 83 del 2010).

<sup>(39)</sup> Vedasi il D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio) e la Delibera di Consiglio Comunale n. 2995/77 (Disciplina per il rilascio del nulla-osta comunale nei confronti delle imprese artigiane), nonché le recenti leggi sulla semplificazione amministrativa.

<sup>(40)</sup> Vedasi il D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio).

### Capo III - **Disciplina delle concessioni e delle autorizzazioni**

Art. 35. -*Domande e requisiti soggettivi.* - Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli precedenti dovranno essere redatte in carta legale e corredate dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato generale del Casellario giudiziario;
- c) certificato di buona condotta;
- d) certificato negativo dei carichi pendenti;
- e) un certificato dell'Esattoria comunale dal quale risulti che il richiedente è in regola col pagamento delle imposte e tasse.

I produttori, che intendano valersi di speciali agevolazioni dovranno produrre un documento dimostrativo della loro qualità di produttori, del luogo in cui avviene la produzione e della entità della stessa.

La licenza non potrà essere concessa o rinnovata a coloro che abbiano riportate condanne per delitti o per infrazioni di norme relative all'attività specifica del richiedente, ovvero siano debitori morosi per qualunque tassa o diritto dovuti all'Amministrazione comunale a norma dei regolamenti. All'atto della presentazione della domanda per ottenere la licenza di esercizio di una attività per la quale è prescritta la concessione o l'autorizzazione del Comune o la vidimazione annuale, dovrà essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale e dovranno essere versati i diritti stabiliti per il rilascio.<sup>(41)</sup>

Art. 36 - *Limitazioni.*- L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.

Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo stradale con veicoli, baracche, banchi, tende e simili possono essere di regola consentiti soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole densità di traffico a condizione che non arrechino ingombro alla circolazione e lascino spazio sufficiente per il transito.

<sup>(41)</sup> Vedasi Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale del Comune di Roma n. 3034 del 08/11/1999 istitutiva del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e relativo manuale operativo, riportante anche la modulistica. Vedasi anche per ciò che riguarda il commercio in forma fissa il D.Lgs. n. 114 del 31-03-1998 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio) e per quanto riguarda i produttori agricoli la Legge n. 59 del 9 febbraio 1963 e l'art. 4 del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001.

Salvo casi di necessità, l'occupazione di marciapiedi o banchine può essere consentita fino al massimo di due terzi della loro larghezza, sempreché rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni.<sup>(42)(43)</sup>

Art. 37. - *Possesso e idoneità dei locali.* - [Il rilascio di qualsiasi concessione od autorizzazione è subordinata alla preventiva dimostrazione del legittimo possesso dei locali e della loro idoneità in relazione anche alle esigenze del decoro e delle condizioni ambientali della zona. E' in facoltà del Comune procedere alla constatazione preventiva della idoneità dei locali e dei mezzi predisposti per l'esercizio dell'attività cui si riferisce la domanda di autorizzazione, a spese del richiedente.]<sup>(44)</sup>

Art 38. - *Durata.* - [Le concessioni avranno la durata stabilita di volta in volta nel relativo atto. Le autorizzazioni in qualunque tempo rilasciate sono soggette alla vidimazione entro il 31 marzo di ogni anno.

La vidimazione deve essere richiesta non oltre il 15 marzo di ciascun anno e può essere negata per gli stessi motivi per cui può negarsi l'autorizzazione.

In mancanza di vidimazione l'autorizzazione perde qualsiasi efficacia e s'intende decaduta.

Le autorizzazioni per la vendita di derrate stagionali valgono per il periodo della stagione indicato nelle rispettive licenze.

Le concessioni di autorizzazioni non utilizzate per un periodo superiore a 90 giorni s'intendono decadute.]<sup>(45)</sup>

Art. 39. - *Controlli.* - I funzionari ed agenti del Comune (questi ultimi solo se autorizzati ad elevare contravvenzioni)<sup>(46)</sup> per l'esercizio delle loro funzioni, hanno libero accesso negli anditi, atri, scale e cortili degli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nelle officine, negli stabilimenti e, in genere, nei locali sottoposti alla vigilanza dell'autorità comunale.

<sup>(42)</sup> Sostituito nel precedente testo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2637 del 08/08/1974.

<sup>(43)</sup> Vedasi il Codice della Strada, il Regolamento COSAP (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 30/05/2005, modificata dalle D.C.C. 75 e 83 del 2010) e il D.L.gs n. 114 del 31/03/98 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio).

<sup>(44)</sup> Vedasi Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale del Comune di Roma n. 3034 del 08/11/1999 istitutiva del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e relativo manuale operativo, riportante anche la modulistica.

<sup>(45)</sup> Le durate dei titoli autorizzatori sono regolamentate dalle norme di rispettivo riferimento, vedasi il D.L.gs. n. 114 del 31-03-1998 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio), il Regolamento COSAP (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 30/05/2005, modificata dalle D.C.C. 75 e 83 del 2010) ed il TULPS aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni.

<sup>(46)</sup> Leggasi "sanzioni amministrative" ai sensi della Legge n. 689 del 24/11/1981 (Modifiche al sistema penale).

I suddetti funzionari ed agenti del Comune, nel caso che incontrino resistenza nell'esercizio delle loro funzioni, potranno richiedere l'intervento della forza pubblica.

L'autorità comunale ha facoltà di eseguire ispezioni nei locali degli esercizi di commercio nonché di controllare i pesi e le misure di cui gli esercenti si servono, per accertare la esatta osservanza delle leggi, regolamenti generali e speciali e delle altre prescrizioni in vigore.

*Art. 40 – Rumori ed altri inconvenienti* – L'intensità e la continuità dei rumori di cui agli artt. 16 e 17 o l'esistenza di qualsiasi altro inconveniente saranno accertate su reclamo scritto degli interessati ed anche di ufficio, da una Commissione nominata dal Comune.

Detta Commissione, mediante accesso sul posto, constaterà l'entità e la tollerabilità dei rumori e degli altri inconvenienti comunque prodotti; fermo restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal titolo IV del citato regolamento inviterà il responsabile a predisporre, entro un determinato tempo, a seconda la natura e la complessità delle opere da eseguire, idonee misure per attenuarli, da valutare con nuovo accertamento della Commissione stessa; proporrà i casi in cui, ai sensi della legge di P.S. dovrà essere limitato l'orario degli impianti rumorosi dalle 6,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 20 nei mesi di giugno, luglio ed agosto e dalle 7,30 alle 20 senza interruzione negli altri mesi, salvo ulteriori limitazioni di orario che circostanze particolari rendessero necessarie. Indipendentemente dalle limitazioni di orario, di cui al precedente comma, nei casi di riconosciuta assoluta incompatibilità degli impianti in parola con il rispetto dovuto alle esigenze delle civili abitazioni, la Commissione potrà proporre che non sia consentita in alcun modo l'attivazione degli impianti medesimi. L'esecuzione, entro un determinato termine, dei lavori ritenuti opportuni per diminuire gli inconvenienti, la limitazione d'orario degli impianti e la loro disattivazione per inadempimento a quanto viene prescritto, o per l'assoluta impossibilità di funzionamento degli stessi, sono disposti con ordinanza del Sindaco.<sup>(47) (48)</sup>

*Art. 41. – Efficacia delle concessioni e autorizzazioni* - Tutte le concessioni od autorizzazioni del Comune si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

<sup>(47)</sup> Testo adottato con Deliberazione C.C. n.4288 del 17/11/1980.

<sup>(48)</sup> Vedasi quanto indicato nella nota <sup>(18)</sup>. Attualmente l'organo tecnico predisposto ad effettuare rilievi fonometrici è individuato nell'ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente).

[Esse sono strettamente personali alla persona fisica cui sono intestate e non possono essere cedute o trasferite ad altri né a titolo oneroso né a titolo gratuito né per atto tra vivi né per successione ereditaria.

La vendita ed il trasferimento di un esercizio non abilita il compratore, il successore o il cessionario alla gestione dell'esercizio stesso se non abbia ottenuta una nuova autorizzazione a lui intestata.

Qualora il titolare della concessione o della autorizzazione intenda valersi di un rappresentante dovrà farne speciale istanza, indicandone le ragioni e comunicando le generalità del detto rappresentante. Alla domanda dovranno essere allegati gli stessi documenti richiesti pel titolare ai sensi dell'art. 35.

Il rappresentante autorizzato assume gli stessi obblighi del titolare e ne risponde solidalmente con esso.

Nell'esercizio del commercio ambulante non è ammessa rappresentanza<sup>(49)</sup>. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate dal Comune o da qualsiasi altra autorità ed a qualsiasi titolo non consentono ai titolari di esse l'uso della bandiera, dello stemma, dei timbri, dei sigilli e di altri segni del Comune né di indicazioni di qualsiasi specie che facciano riferimento all'Amministrazione Comunale.]<sup>(50)</sup>

### TITOLO III

#### ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

##### Capo I. - **Obblighi comuni a tutti i cittadini**

*Art. 42. - Denuncia variazione di famiglia e di abitazione.* -Le variazioni nella composizione della famiglia, nelle persone dei conviventi o della abitazione debbono essere denunciate all'Ufficio Anagrafico del Comune a cura del capo della famiglia o di chi ne fa le veci.

Quando più persone convivono non legate da rapporti famigliari, la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza, e in difetto, da ogni singolo convivente.

*Art. 43. - Numerazione civica e abitabilità.* - Il proprietario di fabbricato di qualsiasi genere, a costruzione ultimata e comunque prima che nel fabbricato stesso possano essere immesse persone, deve presentare al Comune domanda per ottenere sia l'indicazione del

<sup>(49)</sup> Vedasi l'art. 39 della Legge Regionale n. 33 del 18/11/1999 (Disciplina relativa al settore commercio).

<sup>(50)</sup> Vedasi le rispettive norme di riferimento relative ai diversi titoli autorizzatori, quindi il D.L.gs. n. 114 del 31 marzo 1998 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio). il Regolamento COSAP (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 30/05/2005, modificata dalle D.C.C. 75 e 83 del 2010), e la D.D. n. 3034 del 08/11/1999 istitutiva del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e relativo manuale operativo, riportante anche la modulistica.

numero civico e l'apposizione delle relative targhette, sia il permesso di abitabilità, se si tratta di un fabbricato ad uso di abitazione ovvero di agibilità, se si tratta di fabbricato destinato ad altro uso.<sup>(51)</sup>

Art. 44. - *Custodia, nettezza e nominazione degli stabili.* - Ogni proprietario di case od altri immobili urbani è tenuto a provvedere alla custodia, alla nettezza ed alla illuminazione degli ingressi, degli androni, delle scale e dei cortili, incaricando all'uopo persona capace di curare anche l'osservanza dei regolamenti municipali e di impedire che detti luoghi risultino comunque ingombri. All'esterno dell'ingresso di ogni immobile deve essere applicato un campanello di chiamata del portiere o della persona incaricata della custodia, cui è fatto obbligo di rispettare e far rispettare l'orario di apertura e di chiusura ed impedire che negli ingressi, nell'androne o nelle scale accedano o si intrattengano persone per mangiare, bere, giocare, dormire, mendicare, chiedere ed offrire servizi, esercitare commercio o industria o compiere qualsiasi atto molesto o contrario alla nettezza o al decoro.

Art. 45. - *Riparazione dei pavimenti nei portici e marciapiedi.* - Verificandosi guasti o rotture di griglie, telai, pavimenti nei portici o nei marciapiedi di proprietà privata soggetti a servitù di passaggio o nei marciapiedi pubblici sui quali esistano griglie o aperture lucifere pavimentali, i proprietari o i concessionari dovranno prontamente provvedere alle necessarie riparazioni.

Art. 46. - *Segnalazione di pericolo.* - Chiunque in proprio o per conto altrui impenda, sia di giorno che di notte, lavori sulle strade, piazze ed altri luoghi pubblici, che impediscano o limitino il normale traffico o la circolazione, dovrà apporre e mantenere efficienti, in prossimità della zona interessata dai lavori stessi, i segnali previsti nel Regolamento di Circolazione Stradale, comprendendo nella detta zona le baracche, i carri officina, gli impalcati, i depositi di materiale d'opera o di rifiuto e qualunque altro mezzo accessorio dei lavori.<sup>(52)</sup>

Art. 47. - *Nettezza del suolo privato.* - Ogni proprietario di strade private o di luoghi aperti od in vista del pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio deve provvedere allo sgombero ed alla nettezza dei luoghi stessi.

Le aree destinate a giardini debbono essere convenientemente sistemate e mantenute con esclusione di qualsiasi altra utilizzazione.

Nell'ambito del territorio comunale tutti i proprietari o titolari di diritti reali sulle zone arboree, o boschive con alberi a medio od alto fusto, o a macchia mediterranea, sono

<sup>(51)</sup> Per quanto concerne i permessi di abitabilità ed agibilità, in virtù del DPR n. 380 del 06/06/2001 T.U. delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia, essi sono diventati un unico certificato detto di "Agibilità".

<sup>(52)</sup> Vedasi anche il Codice della Strada.

tenuti a mantenere costantemente pulito il sottobosco e, comunque, tenerlo sgombero da residui o materiali incendiabili, nonché a tenere pulito da detto materiale il tratto lungo i limiti della proprietà per una profondità di mt. 4 dal ciglio stradale.<sup>(53) (54)</sup>

Art. 48. - *Nettezza del suolo pubblico.* - Chiunque, caricando o scaricando merci, produce danno ingombro o lordura del suolo pubblico, è tenuto alla immediata riparazione e rimozione.<sup>(55)</sup>

Art. 48-bis. - *Sgombero della neve dai marciapiedi.* - Durante e dopo le nevicate è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di tenere sgombri dalla neve, dalle ore 8 alle ore 20 i marciapiedi fino alla larghezza di m. 2 in corrispondenza degli stabili stessi.<sup>(56)</sup>

## Capo II. - **Obblighi degli esercenti**

Art. 49. - *Preavviso di cessazione di esercizio.* - Il titolare di qualsiasi esercizio autorizzato dal Comune che intenda cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'autorità comunale almeno 15 giorni prima della cessazione.

Art. 50. - *Affissioni obbligatorie negli esercizi.* - Nell'ingresso principale dei locali destinati alla confezione ed al commercio di qualsiasi genere deve essere esposta una targa indicante il nome e cognome e l'indirizzo dell'esercente e il genere dell'esercizio, in termini non difformi da quelli della autorizzazione ricevuta.

Nell'interno di ogni singolo esercizio, in luogo ben visibile, dovrà essere permanentemente esposta la [licenza] relativa all'attività esercitata nel locale o una copia autentica della medesima rilasciata dal Comune.

[In ogni esercizio dovrà altresì essere esposto l'elenco dei prezzi e indicata la categoria alla quale l'esercizio è assegnato.

Sui singoli generi di comune e largo consumo posti in vendita dovranno essere esposti i cartellini dei prezzi.

<sup>(53)</sup> Integrazione adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 357 del 03/11/1987.

<sup>(54)</sup> Vedasi anche il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale), la Legge 353 del 21/11/2000 e l'Ordinanza Sindacale annuale "dichiarazione dello stato di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi".

<sup>(55)</sup> Vedasi la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 03/03/2003, che ha abrogato il presente articolo. In sua vece troveranno perciò applicazione, nei casi congrui gli artt. 192 e 255 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e l'art. 15 comma 1 del Codice della Strada.

<sup>(56)</sup> Sostituito nel precedente testo con Ordinanza Sindacale 1086 del 01/12/1959.



Nei negozi di generi alimentari dovrà essere esposta a stampa copia dell'articolo 51 del presente Regolamento].<sup>(57)</sup>

Art. 51. - *Bilance, prezzi, carta da involgere.* - [Coloro che esercitano nel territorio del Comune rivendite di generi a peso o a misura, oltre all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento d'Igiene, debbono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- 1) usare soltanto pesi e misure autorizzati e verificati e tenere le bilance e le misure sempre pulite, collocate in luogo bene esposto alla luce ed alla vista del compratore;
- 2) non rifiutare la vendita delle merci e delle derrate anche se richieste in misura minima;
- 3) la merce di regola va pesata al netto: qualora per ragioni di nettezza e di igiene si renda necessario l'uso di un involucro (carta, ecc.) questo non può avere peso eccedente i limiti sotto indicati:

	Peso massimo dell'involucro	
per merci fino al peso lordo di 1 hg.	gr.	6
per merci da oltre 1 hg. fino a 3 hg.	»	11
per merci da oltre 3 hg. fino a 5 hg.	»	18
per merci da oltre 5 hg. fino a 1 kg.	»	30
per merci da oltre 1 kg. fino a 3 kg.	»	50
per merci da oltre 3 kg. fino a 5 kg.	»	80

I suddetti limiti di peso dell'involucro dovranno essere portati a conoscenza dell'acquirente mediante cartelli del tipo che sarà approvato dall'Amministrazione, da esporre presso le bilance negli spacci di vendita e, comunque, in modo ben visibile.

Quando la merce è posta in vendita confezionata, la qualità della medesima deve essere indicata in modo chiaro sull'involucro e corrispondere esattamente alle indicazioni.

<sup>(57)</sup> Vedasi il D.L.gs. n. 114 del 31/03/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio).

Nei casi in cui l'involucro delle merci poste in vendita confezionate dalla impresa dettagliante rechi la sola indicazione del peso lordo, il peso dell'involucro non potrà eccedere i limiti di cui alla tabella sopra riportata.

Per quanto riguarda gli involucri delle merci confezionate dall'impresa produttrice o distributrice all'ingrosso, la materia è regolata dall'art. 5 della Legge 26 febbraio 1963 n. 441.<sup>]</sup><sup>(58) (59)</sup>

**Art. 52. - Orari di vendita -Scorte.** - Gli esercenti debbono attenersi agli orari di apertura e chiusura degli esercizi prestabiliti da apposite ordinanze.

I negozi di generi alimentari dovranno, sotto pena di immediato ritiro della licenza, essere provvisti, anche durante l'apertura domenicale, dei generi rispondenti per qualità e quantità alle normali esigenze della clientela.

**Art. 53. - Uso gabinetti di decenza.** - I titolari di esercizi pubblici, che a norma del Regolamento d'Igiene debbono disporre di gabinetti di decenza, sono tenuti a consentire l'uso gratuito a chiunque ne faccia richiesta, sebbene non faccia parte dell'abituale clientela.

**Art. 54. - Trasporto carni.** - Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate debbono eseguirlo o farlo eseguire a mezzo di carri recipienti coperti, ed eliminare dalla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.<sup>(60)</sup>

**Art. 55. - Trasporto di cose pericolose e rumorose.** - Chiunque trasporta o fa trasportare lastre, verghe, spranghe metalliche od altri oggetti simili dovrà provvedere con mezzi idonei ad attutirne il rumore.

**Art. 56. - Obblighi particolari dei venditori ambulanti.** - Gli esercenti di mestieri o commerci ambulanti debbono osservare le seguenti particolari prescrizioni, oltre quelle generali stabilite per tutte le industrie, arti, professioni e commerci:

- 1) tenere esposta in modo ben visibile la licenza rilasciata dall'Autorità comunale;
- 2) non esercitare attività in località vietate dall'Autorità comunale o nei punti in cui viene temporaneamente impedito per ragioni di transito o di pubblica sicurezza dagli agenti del Comune o dalla forza pubblica ai sensi del Regolamento Comunale di Circolazione;

<sup>(58)</sup> Sostituito nel testo originale con Deliberazione di Giunta n. 1400 del 08/03/1968.

<sup>(59)</sup> Vedasi la Legge n. 441 del 05/08/1981 (Vendita a peso netto delle merci).

<sup>(60)</sup> Per quanto concerne il solo trasporto, vedasi anche art. 68 del Regolamento del Servizio Veterinario (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1017 del 25/03/1980). Articolo la cui sanzione era già stata rideterminata con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 03/03/2003.

- 3) non sostare, neppure momentaneamente, presso gli ingressi degli alberghi, dei ristoranti, dei teatri, dei musei e dei monumenti e in vicinanza dei locali ove si esercita lo stesso mestiere o dove si vendono gli stessi generi;
- 4) tenere decentemente coperta la merce nelle località in cui ne sia vietata la vendita, quando debbono essere necessariamente attraversate;
- 5) non esercitare la vendita con mezzi o veicoli di natura diversa da quella autorizzata.<sup>(61)</sup>

*Art. 57. - Vendita ambulante con carrettini, banchi e recipienti a tracolla. –*

*[a)* Nei mercati scoperti, i banchi e i carrettini adibiti alla vendita di generi alimentari e di merci varie non debbono avere una superficie massima superiore a mq. 12 (3 di fronte x 4 di profondità);

*b)* fuori dei mercati, le dimensioni dei banchi, dei carrettini e dei chioschi adibiti alla vendita ambulante dei generi alimentari e delle merci varie non debbono avere una superficie massima superiore a mq. 6 (2 di fronte x 3 di profondità), ferma restando la necessità della preventiva concessione di occupazione di suolo pubblico;

*c)* i banchi e i carrettini debbono essere provvisti di due targhe numerate fornite dal Comune e quelli adibiti alla vendita di generi alimentari debbono essere conformi al tipo fissato dall'Amministrazione Comunale.

Le dimensioni dei carrettini e dei banchi non debbono essere ampliate con tavole ed altri mezzi.

Gli altri venditori ambulanti, sprovvisti di concessione di suolo pubblico, possono recare una cassetta o scatola o cesta a tracolla, priva di cavalletto o di bastone di appoggio.]<sup>(62)</sup>

*Art. 58. - Vendita generi stagionali. -* I rivenditori di angurie, meloni e altri generi stagionali che vengono normalmente consumati sul posto, debbono curare che il suolo circostante a quello occupato sia costantemente pulito.

Essi sono tenuti ad avere apposita cassetta nelle vicinanze del luogo di vendita per raccogliervi i rifiuti ed a curarne l'asportazione.<sup>(63)</sup>

<sup>(61)</sup> Vedasi il D.L.gs. n. 114 del 31/03/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio) e la Legge Regionale n. 33 del 18/04/1999.

<sup>(62)</sup> Sostituito nel precedente testo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2560 del 23/11/1965. Vedasi la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 01/02/1996 (Piano del commercio su aree pubbliche), art. 14 delle norme di attuazione e le successive deliberazioni dell'Amministrazione Comunale.

<sup>(63)</sup> Articolo la cui sanzione era già stata rideterminata con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 03/03/2003.

Art. 59. - *Mestieri ambulanti*. - [Le guide, i conducenti dei mezzi pubblici di trasporto, i lustrascarpe, i fattorini di albergo, i facchini ed in genere coloro che sono autorizzati ad esercitare un mestiere ambulante in luoghi pubblici debbono esibire ad ogni richiesta la propria licenza, usare modi educati ed evitare disturbo e molestia al pubblico con offerte insistenti od in altra qualsiasi maniera.

Per i loro servizi non possono pretendere compensi diversi da quelli stabiliti nelle tariffe autorizzate, di cui debbono dar visione a chiunque ne faccia richiesta.

A ciascuna guida-interprete verrà rilasciato apposito distintivo che dovrà essere portato in servizio in modo visibile.

I fattorini di albergo, nell'offrire ai viaggiatori i servizi dell'albergo al quale sono addetti, debbono astenersi da qualsiasi insistenza, né possono dare indicazioni che si riferiscano ad un albergo diverso per il quale sono autorizzati a prestare servizio.](<sup>64</sup>)

## TITOLO IV

### Capo I - **Sanzioni penali e procedimento**

Art. 60. -*[Ammenda.]*(<sup>65</sup>) - [Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'ammenda prevista dall'art. 106 della Legge Comunale e Provinciale, approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, salve le diverse o maggiori pene previste dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali e speciali che risultino violate all'atto contravvenzionale.](<sup>66</sup>)

Art. 61 - *Oblazione contestuale*. - [Ai sensi dell'art. 107 della legge Comunale e Provinciale citata, le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento possono essere conciliate all'atto stesso della contestazione alla persona del contravventore mediante versamento all'agente del Comune della somma che sarà stabilita con ordinanza della Giunta Municipale, sempre che dal fatto contravvenzionale non sia derivato danno a terzi o al Comune.

(<sup>64</sup>) Vedasi le rispettive norme di riferimento: la Legge n. 21 del 15/01/1992 (Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), la Legge Regionale n. 50 del 19/04/1985 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico) ed il DPR n. 311 del 28 maggio 2001 che, all'art. 6, ha abrogato l'art. 121 TULPS commi 1 e 2.

(<sup>65</sup>) Leggasi "sanzione amministrativa" ai sensi della Legge n. 689 del 24/11/1981 (Modifiche al sistema penale).

(<sup>66</sup>) La Legge Comunale e Provinciale è stata abrogata dal D.Lgs. n. 267 del 28/08/2000 (T.U.E.L.). Le sanzioni sono da ricercarsi nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 210 del 03/11/2003, la cui tabella "A" è parte integrante del presente regolamento.

Di tale versamento l'agente rilascerà ricevuta indicando, anche nella matrice, le generalità del contravventore e il titolo della contravvenzione.][<sup>(67)</sup>

Art. 62. - *Oblazione in sede amministrativa.* - [Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione a termine dell'articolo precedente e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi, ai sensi dell'art. 108 della Legge Comunale e Provinciale citata, può chiedere, entro dieci giorni dalla contestazione, che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Sindaco entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabilita dalla legge. Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente il verbale di accertamento è notificato al colpevole, con l'avvertenza che egli può presentarsi entro dieci giorni dalla notificazione, innanzi al Sindaco per fare domanda di oblazione ai sensi del comma precedente.][<sup>(68)</sup>

Art. 63. - *Risarcimento danni.* - Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al Comune, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione della oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione o lo stato di fatto che la costituisce.

Art 64. - *Sequestro e custodia dei corpi di reato.* - [I funzionari e gli agenti nell'atto in cui accertano il reato contravvenzionale procedono al sequestro di tutti gli oggetti che abbiano comunque servito a commettere l'infrazione o che ne siano il prodotto. Detti oggetti saranno conservati nella Depositeria comunale fino a che non sia rimesso il verbale di contravvenzione alla competente autorità giudiziaria, nel qual caso le cose sequestrate saranno poste a disposizione dell'Autorità medesima, che al riguardo darà i provvedimenti del caso.

Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione immediata o successivamente in sede amministrativa, le cose sequestrate potranno essergli restituite, previo pagamento delle spese incontrate dall'Amministrazione e dei diritti di deposito.

Per le cose deperibili e che non possono essere conservate può essere disposta la vendita immediata, e, ove questa non possa aver luogo, la merce sequestrata verrà devoluta a favore di istituti di beneficenza. Le merci deperite o in via di deperimento saranno distrutte. Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore, previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune.][<sup>(69)</sup>

<sup>(67)</sup> Vedasi quanto già indicato nelle note <sup>(66)</sup>.

<sup>(68)</sup> Vedasi quanto già indicato nella nota <sup>(66)</sup>, con le procedure previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 (Modifiche al sistema penale) e le sue norme di attuazione (DPR n. 571 del 22/07/1982).

<sup>(69)</sup> Vedasi l'art. 13 della Legge n. 689 del 24/11/1981 (Modifiche al sistema penale) e le sue norme di attuazione (DPR n. 571 del 22/07/1982).

Art. 65. - *Procedimento penale.* - [Ai sensi dell'art. 109 della Legge Comunale e Provinciale, 3 marzo 1934 n. 383, qualora il contravventore non si sia presentato nel termine prescritto, ovvero, pure essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione o questa sia stata respinta, il verbale di contravvenzione sarà trasmesso, a cura dell'autorità comunale, al Pretore per il procedimento penale.<sup>(70)</sup>

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.]<sup>(71)</sup>

## Capo II. - **Sanzioni amministrative**

Art. 66 - *Sospensione delle licenze.* - Indipendentemente dalla sanzione prevista dal presente Regolamento, al [contravventore]<sup>(72)</sup>, in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per la prima recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzionale;
- c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza dell'esercizio.

La sospensione può avere una durata da 10 a 180 giorni a seconda della gravità dell'infrazione. Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* la sospensione si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal [contravventore]<sup>(72)</sup> agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.<sup>(73)</sup>

Art. 67. -*Revoca delle licenze.* - Tanto le concessioni che le autorizzazioni possono essere revocate dal Comune anche prima della scadenza del termine di validità:

- a) quando vengano meno i requisiti soggettivi richiesti per il loro rilascio;

<sup>(70)</sup> Le violazioni ai Regolamenti Comunali sono state depenalizzate con legge n. 317 del 03/5/1967, poi sostituita con la legge n. 706 del 24/12/1976 ed infine con la legge n. 689 del 24/11/1981 (Modifiche al sistema penale).

<sup>(71)</sup> Vedasi quanto già indicato nella nota <sup>(66)</sup>.

<sup>(72)</sup> Al posto di quanto incasellato leggasi: "trasgressore".

<sup>(73)</sup> Per la sospensione delle attività del settore commercio vedasi anche l'art. 22 D.lgs. 114 del 31/03/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio).

- b) quando il luogo al quale la concessione o l'autorizzazione si riferisce o i mezzi di esercizio siano divenuti inidonei per qualsiasi causa, anche se indipendente dalla volontà dell'interessato;
- c) quando il titolare della concessione o della autorizzazione ne faccia un uso, in tutto o in parte, diverso da quello per cui fu rilasciata o abusi comunque della concessione o dell'autorizzazione;
- d) quando il titolare incorra in ulteriori recidive nella inosservanza delle disposizioni di cui alla lett. a) dell'articolo precedente.

Art. 68. - *Restituzione e sequestro delle licenze.* - Le licenze sospese revocate o decadute debbono essere restituite a cura dei titolari o loro rappresentanti alla [Delegazione comunale]<sup>(74)</sup> competente per territorio.

In caso di inottemperanza, sarà provveduto al sequestro delle licenze stesse.

Art. 69. - *Rimozione delle conseguenze delle contravvenzioni.* - In ogni caso in cui il contravventore abbia compiuto atti vietati con danno del Comune o di terzi, ovvero abbia ommesso adempimenti obbligatori, la contestazione del fatto contravvenzionale comporta l'obbligo immediato da parte sua di rimuovere le conseguenze dell'atto vietato o di compiere quegli atti ai quali era tenuto.

Perdurando la inadempienza del [contravventore]<sup>(75)</sup>, l'autorità comunale può provvedere d'ufficio, nei modi che ravviserà più convenienti, a spese e rischio del medesimo, da ricuperarsi mediante ruolo reso esecutivo a termini di legge.

<sup>(74)</sup> Al posto di quanto incasellato leggasi: "Municipio".

<sup>(75)</sup> Vedasi quanto già indicato nella nota <sup>(72)</sup>





**Delibere di Consiglio Comunale n. 210 del 3 novembre 2003** Adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni in materia di Polizia Urbana, Edilizia, Igiene e Servizio Veterinario, in conformità a quanto disposto dall'art. 16 della legge 6 gennaio 2003, n 3. (art. 7bis T.U.EL.)

*Determinazione dette nuove misure edittali dette sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni*  
**al REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.**

**TABELLA "A"**

<b>Articolo</b>	<b>Violazione</b>	<b>Mis. Minima</b>	<b>Mis. Massima</b>	<b>Mis. Ridotta</b>
Art. 1	Occupazioni in genere	50	300	100
Art. 2	Gettito di rifiuti ABROGATO (1)			
Art. 3	Scarichi pubblici ABROGATO ( 1)			
Art. 5	Battitura di tappeti ed altri oggetti	50	300	100
Art. 6	Giochi sul suolo pubblico	25	150	50
Art. 8	Esposizione e vendita	50	300	100
Art. 9	Esercizio di mestieri e lavori sul suolo	50	300	100
Art. 10	Circolazione, allevamento e vendita di animali	50	300	100
Art. 11	Panni stesi all'aperto	50	300	100
Art. 12	Fontane pubbliche	50	300	100
Art. 13	Cortei, feste, trattenimenti	50	300	100
Art. 14	Grida e schiamazzi	25	150	50
Art. 15	Abuso di mezzi acustici	50	300	100
Art. 16	Attività rumorose e moleste	50	300	100
Art. 17	Rumore prodotto da attività svolte all'aperto o da apparecchiature poste in civili abitazioni	50	300	100
Art. 18	Animali molesti	50	300	100
Art. 19	Tutela di monumenti, edifici, beni pubblici e privati (2)	—	—	500 (2)
Art. 20	Zone archeologiche	50	300	100
Art. 21	Tutela dei parchi e giardini pubblici	80	500	160
Art. 22	Bagni pubblici	50	300	100
Art. 23	Atti contrari alla decenza e alla morale (3)	50	300	200
Art. 24	Divieti di esercitare industrie pericolose	80	500	160
Art. 24 bis	Divieti di esercitare industrie pericolose	Non	Applicabile	
Art. 25	Accensione fuochi	50	300	100
Art. 26	Lancio di pietre e di altri oggetti	50	300	100
Art. 27	Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi	50	300	100
Art. 28	Animali pericolosi	50	300	100
Art. 29	Nettezza dei mezzi pubblici di trasporto			
Art. 30	Uso delle vetture autofilotranviarie	50	300	100
Art. 31	Occupazione fissa di aree e spazi pubblici	50	300	100
Art. 32	Occupazione precaria di aree e spazi	50	300	100
Art. 33	Esercizi fissi	50	300	100

Art. 34	Esercizi ambulanti	50	300	100
<b>Articolo</b>	<b>Violazione Custodia, nettezza e</b>	<b>Mis. Minima</b>	<b>Mis. Massima</b>	<b>Mis. Ridotta</b>
Art. 36	Limitazioni (delle concessioni e	50	300	100
Art. 38	Durata (delle concessioni e autorizzazioni)	50	300	100
Art. 41	Efficacia delle concessioni e autorizzazioni	50	300	100
Art. 43	Numerazione civica e abitabilità	50	300	100

Art. 45	Riparazione dei pavimenti nei portici e marciapiedi	50	300	100
Art. 46	Segnalazione di pericolo	50	300	100
Art. 47	Nettezza del suolo privato	80	500	160
Art. 48	Nettezza del suolo pubblico ABROGATO (1)			
Art. 48bis	Sgombero della neve dai marciapiedi	50	300	100
Art. 49	Preavviso cessazione esercizio	80	500	160
Art. 50	Affissioni obbligatorie negli esercizi	50	300	100
Art. 51	Bilance, prezzi e carta da involgere	50	300	100
Art. 53	Uso gabinetti di decenza	50	300	100
Art. 54	Trasporto carni	50	300	100
Art. 55	Trasporto di cose pericolose e rumorose	50	300	100
Art. 56	Obblighi particolari dei venditori ambulanti	50	300	100
Art. 57	Vendita ambulante con carrettini, banchi e recipienti a tracolla	50	300	100
Art. 58	Vendita generi stagionali	50	300	100
Art. 59	Mestieri ambulanti	50	300	100
Violazioni a tutti gli altri articoli del Regolamento di Polizia Urbana, alle deliberazioni ed alle ordinanze allegate		50	300	100
Violazioni dell'ordinanza sindacale n. 412 del 20 agosto 1997 (divieto di bagno nelle fontane pubbliche monumentali)		80	500	160

(1) Articolo abrogato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 03/03/2003.

(2) Il pagamento in misura ridotta è stato così rideterminato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 27 gennaio 2010.

(3) Il pagamento in misura ridotta è stato così rideterminato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 11 settembre 2008.